

CUSTOMS

**INCONTRO INFORMATIVO
BARI 10 GIUGNO 2010
AGENZIA DELLE DOGANE
UFFICIO DELLE DOGANE DI BARI
E
CONFINDUSTRIA BARI**

**“ LA DISCIPLINA DEL MADE IN
TRA ILLECITI AMMINISTRATIVI E REATI PENALI”**

**RELATORE
GIOACCHINO PETRONE**

Quadro Normativo

□ **Normativa Internazionale**

- *Accordo di Madrid.*

□ **Normativa Comunitaria**

- *Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice Doganale Comunitario (artt. 23 e 24).*
- *[Regolamento (CE) n. 450/2008 – Codice Doganale Comunitario Aggiornato (art. 36)].*

□ **Normativa italiana**

- *Legge n. 350/03 (cd. Legge Finanziaria 2004) (art. 4, commi 49, 49-bis e 49-ter).*
- *Decreto-legge n. 135/2009 (art. 16) convertito in legge 166/2009.*
- *Codice del Consumo (art. 6).*
- *Circolari dell’Agenzia delle Dogane*

Quadro Normativo

- Ulteriori novità sono state introdotte con la **legge 8 aprile 2010 n. 55 Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri**, pubblicata nella GU n. 92 del 21 aprile 2010 e che avrà efficacia dal 1° ottobre, qualora abbia esito positivo la procedura di notifica alla Commissione europea.
-



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Il “made in” esprime l’origine c.d. “commerciale”: è l’elemento che identifica il paese di fabbricazione di ciascun prodotto e lo accompagna nella fase di commercializzazione.

Le regole dell’origine non preferenziale sono alla base della determinazione del “*made in*” di un prodotto, utilizzato ai fini dell’etichettatura d’origine per la commercializzazione delle merci.

Le norme per l’attribuzione dell’origine non preferenziale delle merci sono contenute nel Codice doganale comunitario e nelle sue Disposizioni applicative attualmente in vigore.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Made in

L'origine così determinata **è uno** degli elementi dell'accertamento indispensabili per dichiarare le merci in dogana negli scambi internazionali, nonché per la corretta applicazione delle misure tariffarie e di politica commerciale comunitaria.

Normativa internazionale

■ **Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891 riveduto da ultimo a Lisbona il 31 ottobre 1958 – ratificato in Italia dalla L. 676/67;**

■ L'articolo 1 dell'Accordo di Madrid prevede che ogni prodotto che riporti un'indicazione falsa o fallace per la quale uno dei paesi ai quali si applica l'Accordo, o luogo situato in uno di tali paesi, sia direttamente o indirettamente indicato come paese o luogo di origine, sarà sequestrato all'atto dell'importazione in ciascuno di detti paesi.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Normativa internazionale

Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza

- L'articolo 3 prevede che il venditore possa indicare il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, **ma in tal caso, l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sull'origine vera delle merci.**



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Normativa internazionale

- **Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza** del 14 aprile 1891 riveduto da ultimo a Lisbona il 31 ottobre 1958 – ratificato in Italia dalla L. 676/67;
 - L'articolo 1 dell'Accordo di Madrid prevede che ogni prodotto che riporti un'indicazione falsa o fallace per la quale uno dei paesi ai quali si applica l'Accordo, o luogo situato in uno di tali paesi, sia direttamente o indirettamente indicato come paese o luogo di origine, sarà sequestrato all'atto dell'importazione in ciascuno di detti paesi.
-



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Normativa internazionale

- **Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza**
 - L'articolo 3 prevede che il venditore possa indicare il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, ma in tal caso, l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sull'origine vera delle merci.
-



AGENZIA
DELLE
DOGANE

CUSTOMS

Normativa comunitaria

- **Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice Doganale Comunitario (artt. 22 e ss.) e**
 - **Reg. 2454/93 – Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario (art. 35 e Allegati)**
-



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Unione
doganale

Normativa comunitaria

- **L'attribuzione del carattere originario e del relativo 'made in' è subordinato al verificarsi, in particolare, di 3 condizioni concorrenti:**
 - ultima lavorazione/trasformazione sostanziale: consente di apportare alle componenti che intervengono al processo di trasformazione un quid pluris oggettivamente rilevabile;
 - lavorazione economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo: non deve essere un intervento meramente fittizio né effettuato da un soggetto che non è nelle condizioni di poterlo effettuare;
 - fabbricazione di un prodotto nuovo o lavorazione che abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione: elevato peso specifico nel processo produttivo della lavorazione/trasformazione.
-



AGENZIA
DELLE
DOGANE



CUSTOMS

Normativa italiana

■ Codice del consumo –

D. Lgs. 206/05 (art. 6):

L'art. 6 del Codice del Consumo stabilisce il contenuto minimo delle informazioni che debbono essere contenute nei prodotti commercializzati nel territorio nazionale e destinati ai consumatori:



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Normativa italiana

Codice del consumo – D. Lgs. 206/05 (art.

- **6)** denominazione legale o merceologica del prodotto;
 - nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea;
 - **paese di origine se situato fuori dell'Unione Europea;**
 - eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose od all'ambiente;
 - materiali impiegati e metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
 - istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
-



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Normativa italiana

DECRETO LEGISLATIVO n.146 del 2 Agosto 2007

Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.

Art. 20 - Divieto delle pratiche commerciali scorrette

1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Normativa italiana

Art. 21 - Azioni ingannevoli

1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, **l'origine geografica o commerciale** o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;



AGENZIA
DELLE
DOGANE



CUSTOMS

Normativa italiana

- **Art. 4 comma 49 legge 350/2003** (Legge Finanziaria 2004):
 - L'importazione o l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 517.
-



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Normativa italiana

Art. 4 comma 49 legge 350/2003

1 **Falsa indicazione d'origine**

Costituisce falsa indicazione la stampigliatura 'made in Italy' su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine.

2 **Fallace indicazione d'origine**

Costituisce fallace indicazione: anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti e delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.

3 **Fallace indicazione con utilizzo del marchio**

L'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Normativa italiana

Decreto-legge n. 135/2009 (art. 16), convertito in Legge il 19 Novembre 2009.

Si intende **realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.**

Per uso ***dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale*** ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



CUSTOMS

Normativa italiana

- **Sanzioni Amministrative**
 - Il comma 6 del DL 135/09, mitigando quanto stabiliva l'abrogato art. 17 comma 4 della n. 99/09, riconduce la fallace indicazione con uso di marchio italiano a sanzioni solo amministrative da 10.000 a 250.000 euro.
 - costituisce (ancora) fallace indicazione l'uso del marchio (italiano) con modalità tali da indurre il consumatore in errore circa l'effettiva origine del prodotto, senza che questo sia accompagnato da **'indicazioni precise ed evidenti'** sull'origine o provenienza estera. Peraltro, in assenza di indicazioni uniformi sul territorio nazionale, l'apprezzamento dell'idoneità delle stesse "indicazioni" sarà rimessa alla discrezione di ogni singolo funzionario preposto al controllo;
-



AGENZIA
DELLE
DOGANE



CUSTOMS

Normativa italiana

Falsa e fallace indicazione di origine

Sanzione:

l'importazione o l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza

costituisce reato punibile ai sensi dell'art. 517 del codice penale:

reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



CUSTOMS

Normativa italiana

Fallace indicazione di origine tramite uso del marchio (in vigore dal 10/11/2009)

Sanzione:

- ❑ **sanzione amministrativa da Euro 10.000 a 250.000;**
 - ❑ **confisca amministrativa del prodotto (salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore).**
-



AGENZIA
DELLE
DOGANE



CUSTOMS

Normativa italiana

Fallace indicazione di origine tramite uso del marchio (in vigore dal 10/11/2009)

Con tale integrazione viene quindi estesa la portata della fallace indicazione di origine (reato sanzionato ai sensi dell'art. 517 del codice penale con reclusione fino a 2 anni e multa fino a € 20.000) anche all'importazione di prodotti recanti il solo marchio dell'azienda italiana senza un'indicazione del paese di origine (esatto Made In) o comunque di altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sull'effettiva origine estera degli stessi.



AGENZIA
DELLE
DOGANE



CUSTOMS

Normativa italiana

Legge finanziaria 2004: Articolo 4, comma 49

Possibilità di sanatoria sul piano amministrativo della

fallace indicazione mediante asportazione dei segni / figure / altre indicazioni.

falsa indicazione mediante esatta indicazione dell'origine o asportazione stampigliatura "made in Italy".



AGENZIA
DELLE
DOGANE



- Giurisprudenza modifica il proprio orientamento e individua il concetto di origine geografica.
 - Ne è conseguito un quadro del tutto nuovo, che, nelle interpretazioni più estreme, vede introdotto per via giurisprudenziale l'obbligo di indicazione d'origine dei prodotti lavorati o semilavorati all'estero che rechino in etichetta un qualsiasi segno o riferimento all'Italia.
-



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Cassazione penale 20.01.2006, n. 2648

“Integra il reato di vendita di prodotti industriali consegnati mendaci la commercializzazione di beni del settore abbigliamento con la dicitura «Italy», che pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno e tessuto italiano, siano confezionati all'estero da maestranze locali, in quanto in questo particolare settore l'Italia gode di un prestigio internazionale, fondato anche sulla particolare specializzazione delle maestranze impiegate, e pertanto, il sottacere tale dato fattuale o il fornire fallaci indicazioni, ha l'intento di conferire al prodotto una maggiore affidabilità, promuovendone l'acquisto”.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Il Made in Italy significa :

cultura,

saper fare,

storia,

**rispetto per le persone che
lavorano.**



AGENZIA
DELLE
DOGANE



Pensiamo
che i prodotti puramente italiani
abbiano
un'anima,
non solo un valore materiale.
